

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE *EX SITU* DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

(art. 15 L 241/90)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima rappresentata da

Parco Regionale Colli di Bergamo, (di seguito "Parco") rappresentata da

PREMESSO CHE

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. è il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186;
- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" che prevede:
 - all' art. 9, comma 1, lettera a), il censimento del patrimonio naturale e ambientale e al comma 1, lettera c), la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione, nonché al comma 2 la facoltà della Giunta Regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;
 - all'art.25 le norme per la gestione della Rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n.4967 del 29 giugno 2021 che ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R n. 5903/2016 che ha approvato la “Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia” e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 che ha approvato il “Prioritised Action Framework” della Regione Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;
- il progetto europeo “Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020” (LIFE IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, approvato con d.g.r. X/4543 del 10 dicembre 2015, coordinato da Regione Lombardia, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, e che prevede specifiche azioni volte alla conservazione degli anfibi e rettili protetti;
- la d.g.r. IX/1922 del 15 luglio 2019 ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di interesse conservazionistico di anfibi e rettili (azione A14 progetto IP Gestire 2020) che tra l'altro prevede interventi diretti sulla zoocenosi, ovvero l'allevamento e la riproduzione ex situ, al fine di incrementare la variabilità genetica per successive attività di reintroduzione di alcune specie, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;
- nell'ambito dell'azione C10, il partner dell'azione WWF nel febbraio 2020 ha prodotto una specifica valutazione tecnica al fine di identificare la struttura più adeguata per l'allevamento *ex situ* di *Bombina variegata*, analizzando una serie di indicatori oggettivi di ubicazione, criteri strutturali, ambientali, di sicurezza, gestionali - tra cui la disponibilità di personale per la gestione del centro, anche oltre il termine del progetto Life, e la possibilità di svolgere presso il centro attività di sensibilizzazione;
- da tale valutazione è stata identificata la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco Regionale dei Colli di Bergamo come struttura con il punteggio di valutazione più elevato e rispondente a tutti i criteri analizzati, inclusa la disponibilità dell'ente a gestire il centro e

quindi più rispondente alle necessità di realizzazione e gestione di un centro per l'allevamento e riproduzione di *Bombina variegata*, nonché per il suo mantenimento futuro;

- nell'ambito dell'azione C10 Regione Lombardia ha previsto uno specifico budget di progetto per la realizzazione di centri di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi e pertanto parte del budget potrà essere destinato alla realizzazione del centro presso la struttura del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;

VISTA la disponibilità e l'interesse del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ad ospitare, realizzare e gestire il centro per l'allevamento e riproduzione di *Bombina variegata* presso la struttura di Maresana- Cà Matta di proprietà del Parco stesso;

CONSIDERATA altresì la disponibilità del Parco alla gestione della struttura, anche oltre il termine del progetto LIFE stesso, e la possibilità di utilizzo della struttura anche ai fini di contribuire ad attività di divulgazione e informazione inerenti la conservazione degli anfibi, acquisita in fase di redazione della valutazione tecnica prodotta da WWF al fine di identificare la struttura più adeguata;

CONSIDERATO altresì:

- che Regione Lombardia con d.G.R. VII/20834 del 16/02/2005 ha istituito la "Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia", con competenza scientifica generale nel settore dello studio, della salvaguardia e della valorizzazione delle popolazioni anfibie di cui alla Legge regionale n.10 del 31 marzo 2008 allegato B: d.G.R. n. 7736 del 24 luglio 2008, con particolare attenzione per lo sviluppo di azioni di conservazione e valorizzazione degli anfibi autoctoni di Lombardia, gestita dalla Comunità Montana Val Cavallina, successivamente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, tramite specifiche convenzioni tra Regione Lombardia e la Comunità Montana stessa, di cui alle d.G.R. VII/20834/05 per il periodo 2005/2010, d.G.R. IX/1654/11 per il periodo 2011/2013, d.G.R. X/2737 del 28/11/2014 per il periodo 2014/2016, d.G.R. XI/6411 del 27/03/2017 per il periodo 2017/2019;
- che la DGR IX/1922 del 15/07/2019 ha approvato il "Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*" e contiene il programma degli interventi, le schede tecniche e le tipologie di intervento per singola specie, nonché le misure e gli interventi prioritari, da svolgersi anche in collaborazione con la Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia";
- che il 31.12.2019 è scaduta la predetta convenzione approvata con d.G.R. XI/6411 e che pertanto occorre provvedere all'individuazione del gestore della Stazione;
- che la L.R.28/2016 attribuisce ai parchi regionali un ruolo centrale e di riferimento per tutti gli interventi di gestione dell'ambiente, anche in specifico riferimento alla conservazione della biodiversità naturale e allo sviluppo della Rete Ecologica Regionale;
- che le finalità della Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia comprendono il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia previste anche dal Progetto life integrato Gestire 2020, organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi, il coordinamento delle attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde e di gestione delle emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibie; tali attività sono sinergiche e complementari alle attività di gestione del centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione ex situ di *Bombina variegata* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 e pertanto l'affidamento della

gestione della stazione sperimentale - area montana e pedemontana al Parco Regionale dei Colli di Bergamo costituisce elemento di ulteriore valorizzazione delle attività del centro stesso;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le parti coinvolte concordano che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto e alla piena condivisione degli obiettivi del progetto LIFE GESTIRE IP 2020 e delle azioni conseguenti possa costituire il presupposto per un'efficace azione di tutela della biodiversità e concordano che la realizzazione di un centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 possa contribuire ad incrementare la variabilità genetica della specie e rinforzare la popolazione per successive attività di reintroduzione e restocking e pertanto costituire un presupposto per una concreta ed efficace azione di conservazione della specie protetta ai sensi dell'allegato II della Dir. 92/43/CE;
- le parti coinvolte concordano altresì che la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana da parte del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, nell'ambito della gestione del centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* possa contribuire a promuovere attività di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia dell'area montana e pedemontana previste anche dal Progetto LIFE Gestire 2020, nonché l'organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi, previste dall'azione E8 e pertanto, in modo sinergico alle azioni di conservazione, contribuire alla valorizzazione della biodiversità e alla sua conoscenza;

Dato atto che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Regionale Colli di Bergamo, per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020 e per la gestione della stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla gestione della stazione sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi di cui agli allegati II e V della dir. 92/43/CE in Lombardia area montana e pedemontana e alla realizzazione e gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020.

Art. 2 – Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

1. supervisionare l'attuazione dell'accordo;

2. contribuire alla copertura delle spese per la realizzazione del presente accordo, fino ad un massimo di € 55.000,00, secondo quanto previsto nella tabella costi complessivi (allegato 1), così suddivise:
 - a. fino a un massimo di € 25.000,00 per la realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*, la sua manutenzione e la sua gestione secondo la scheda “- Indicazioni generali per la realizzazione del centro” allegata al presente atto (allegato 2) di cui € 12.500,00 in capitale per la realizzazione e la manutenzione e € 12.500,00 in corrente per la sua gestione, secondo quanto previsto nella scheda “Tabella stima costi realizzazione centro riproduzione *ex situ* *Bombina variegata*” (allegato 3);
 - b. fino a un massimo di € 30.000,00 in conto corrente per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana, secondo quanto previsto nella scheda “Tabella stima costi complessivi” (allegato 1);
3. eseguire, di concerto con il Parco, almeno un sopralluogo *ex-ante* la realizzazione del centro e almeno un sopralluogo *ex-post*, finalizzato alla verifica del buon andamento del progetto ed all’avvenuta realizzazione dell’intervento;
4. facilitare il contatto con Enti territoriali dell’area montana e pedemontana e agevolarne le procedure amministrative e operative nell’ambito delle attività di conservazione degli anfibi, con particolare riferimento alle azioni di conservazione *ex situ* previste per *Bombina variegata*, comprese la raccolta della risorsa biologica (uova/girini), l’allevamento in condizioni controllate presso il centro e il successivo rilascio in natura di girini/individui post metamorfosi ai fini di restocking della popolazione;
5. svolgere funzioni di indirizzo e supporto anche mediante l’approvazione di linee guida che saranno proposte dal comitato scientifico della Stazione sperimentale a seguito dei risultati dell’attività scientifica di monitoraggio e ricerca;
6. supportare l’attività della Stazione sperimentale mediante il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia dell’area montana e pedemontana, al fine di ottimizzare il lavoro di ricerca della stazione sperimentale;
7. promuovere attività di ricerca e conservazione degli anfibi, anche in collaborazione con il partner dell’azione WWF mediante il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia e territorialmente competenti;
8. promuovere iniziative di comunicazione presso il territorio regionale, gli enti gestori e la Commissione Europea relative al presente Accordo di collaborazione e agli interventi realizzati e favorire la diffusione dei risultati delle azioni di conservazione di *Bombina variegata* e di anfibi e rettili nell’ambito delle attività previste dall’azione E8;
9. utilizzare le informazioni acquisite dalla Stazione per aggiornare i dati dell’Osservatorio della Biodiversità;
10. valutare congiuntamente al Parco il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che possano assicurare la sostenibilità futura del centro stesso in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5 anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020;

Art. 3 – Adempimenti del Parco

Il Parco si impegna a:

- 1) per quanto riguarda la realizzazione e l'avvio della gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*:
 1. realizzare il centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* presso l'area di Maresana-Cà Matta nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020, secondo quanto indicato nella scheda contenente le "indicazioni per la realizzazione del centro" di cui all'allegato 2 del presente atto, con l'utilizzo dei fondi in conto capitale assegnati dalla Regione, di cui alla scheda "dettaglio costi realizzazione centro riproduzione *ex situ* *Bombina variegata*" in allegato 3;
 2. produrre annualmente un programma di attività del centro per la gestione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* e per le connesse attività di prelievo, allevamento e rilascio in natura, le eventuali attività di ricerca scientifica connesse nonché la formazione degli operatori nonché una relazione relativa all'attuazione del programma;
 3. avviare la gestione del centro per consentire l'allevamento di *Bombina variegata* presso la struttura, entro il 31 maggio 2022, e secondo quanto predisposto dal programma prodotto, anche attraverso la messa a disposizione di mezzi, attrezzature e strutture nonché del proprio personale e di personale anche esterno qualificato in materia di conservazione di anfibi per la supervisione scientifica delle attività, con l'utilizzo dei fondi in conto corrente assegnati dalla Regione, secondo la scheda "stima costi realizzazione centro riproduzione *ex situ* *Bombina variegata*" in allegato 3. L'attività di gestione e valorizzazione del centro può eventualmente essere svolta in collaborazione con associazioni locali, previa la definizione di accordi con il Parco;
 4. effettuare la gestione ordinaria del centro e la necessaria manutenzione delle strutture realizzate, per i due anni successivi alla fine dei lavori;
 5. comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi trasformazione in atto, ovvero qualsiasi eventuale situazione possa compromettere la funzionalità dell'intervento;
 6. garantire l'accesso alle aree per le attività di verifica previste dalla Regione;
 7. garantire la gestione e la manutenzione del Centro oltre il termine del progetto LIFE GESTIRE2020, attraverso un programma di gestione a lungo termine valutando congiuntamente a regione Lombardia il programma stesso, al fine di individuare le fonti di finanziamento che possano assicurare la sostenibilità futura del centro in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5 anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020;
 8. promuovere iniziative di comunicazione relative agli interventi oggetto del presente accordo, nonché di sensibilizzazione e di educazione ambientale a favore della conservazione degli anfibi connesse alle attività del centro, anche con il supporto dei Tecnici Facilitatori, messi a disposizione dal progetto LIFE GESTIRE 2020, utilizzando fondi complementari a quelli messi a disposizione del progetto LIFE e in coordinamento con l'azione E8;
 9. evidenziare, nelle modalità ritenute più idonee, che le iniziative sono realizzate nell'ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 azione C10 "Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*", e finanziate dal Programma Life della Commissione Europea, apponendo i loghi di riferimento su apposita cartellonistica da affiggere nelle adiacenze delle aree di intervento, nonché su eventuali materiali di

divulgazione prodotti ad hoc senza i quali le spese non potranno essere riconosciute nell'ambito del Progetto medesimo;

2) per quanto riguarda la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia:

1. nominare un Comitato Scientifico di coordinamento delle attività della stazione sperimentale, costituito da persone di provata competenza in gestione e conservazione degli anfibi;
2. fornire supporto tecnico scientifico agli enti territoriali e agli enti gestori di aree protette o PLIS lombardi dell'area montana e pedemontana nello sviluppo di azioni di conservazione, valorizzazione e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia, anche in attuazione al "Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*" del progetto LIFE IP GESTIRE2020 di cui alla D.G.R. 1922 del 15/07/2019;
3. coordinare le attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde dell'area montana e pedemontana, attraverso il coordinamento dei diversi gruppi di salvataggio attivi sul territorio regionale e la raccolta dei dati annuali relativi ai salvataggi su apposito database da trasmettere all'Osservatorio Regionale della Biodiversità della Lombardia;
4. coordinare e gestire sul territorio regionale le emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibiae;
5. realizzare programmi di studio e gestione delle popolazioni di anfibi autoctoni di Lombardia, anche tramite la produzione di manuali tecnico/scientifici;
6. organizzare ed attuare attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi e della loro valenza ecologica tramite corsi, seminari e incontri di studio, conferenze, pubblicazioni scientifiche e divulgative;
7. realizzare un centro di documentazione specializzato al fine di promuovere la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate, dei problemi di salvaguardia, delle normative vigenti e delle iniziative di conservazione promosse e/o attivate;
8. organizzare mostre itineranti od altre forme espositive finalizzate alla valorizzazione eco museale degli anfibi autoctoni della Lombardia;

Art. 4 – Adempimenti di entrambe le parti

Entrambe le parti si impegnano a

- promuovere iniziative congiunte di divulgazione e disseminazione delle attività di conservazione svolte nell'ambito del presente Accordo, come previsto dall'azione E8 del progetto LIFE IP GESTIRE 2020;
- valutare congiuntamente il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che assicurino la sostenibilità futura del centro;

- valutare congiuntamente il programma dettagliato delle attività che saranno svolte dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana;

Art. 5 – Risorse finanziarie

Nell'ambito delle attività e finalità previste dal presente Accordo, Regione Lombardia si impegna a contribuire alla copertura delle spese sostenute dal Parco fino ad un massimo di € 55.000,00, secondo quanto previsto nella tabella "sintesi costi complessivi" (allegato 1), così suddivise:

- fino a un massimo di € 25.000,00 per la realizzazione del centro, per la sua manutenzione e la sua gestione;
- fino a un massimo di € 30.000,00 per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana;

Il Parco contribuisce alle attività previste dal presente Accordo mediante la messa a disposizione del personale, dei materiali e dei mezzi a supporto dello svolgimento delle attività.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalle relazioni che il Parco farà pervenire a Regione secondo le modalità indicati all'art.6. Per quanto concerne le spese di manutenzione, sarà cura del Parco chiedere alle ditte appaltatrici del servizio di presentare una fidejussione dell'importo necessario a coprire tali manutenzioni.

Art. 6 - Modalità di erogazione delle risorse per la rendicontazione degli interventi

Per la realizzazione delle azioni del presente Accordo, Regione Lombardia contribuirà con risorse finanziarie che saranno corrisposte al Parco secondo le seguenti modalità:

- 22.500 € entro e non oltre il 30 novembre 2021 alla presentazione di una relazione tecnica contenente:
 - a) Progetto preliminare con stima sommaria dei costi per la realizzazione del centro e programma di gestione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*;
 - b) Programma dettagliato delle attività che saranno svolte dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia fino al termine dell'accordo, incluso il cronoprogramma e una stima sommaria dei costi;
- 22.500 € entro e non oltre il 30 novembre 2022 alla presentazione di una relazione tecnica contenente:
 - a) la rendicontazione finale delle opere e delle spese sostenute per la realizzazione del centro comprensiva di attestazione che gli interventi effettuati di realizzazione del centro sono conformi alle specifiche progettuali, inclusiva di computo metrico consuntivo riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati, redatto e sottoscritto dal Parco, fatture che attestino le spese sostenute relative all'intervento finanziato quietanziate, riportanti la dicitura "LIFE IP GESTIRE 2020 – Azione C10 – "Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*,

Bombina variegata ed Emys orbicularis – realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*;

b) attività di gestione del Centro realizzate secondo il programma di gestione ;

c) proposta per la gestione e la manutenzione del Centro oltre il termine del progetto LIFE IP GESTIRE2020 e a lungo termine, contenente anche una stima dei costi di manutenzione e gestione da realizzarsi nei cinque anni successivi al termine del progetto LIFE IP GESTIRE2020, individuando le eventuali fonti di finanziamento;

d) la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2022 dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia;

– 10.000 € entro e non oltre il 30 novembre 2023 alla presentazione di una relazione tecnica contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2023 dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia;

Le richieste di pagamento dovranno riportare due diciture distinte “LIFE IP GESTIRE 2020 – Azione C10 – “Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata ed Emys orbicularis* – realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*”, per le spese imputate al progetto LIFE GESTIRE 2020 e “Gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia” per quanto riguarda le spese imputate alla gestione della stazione, secondo il dettaglio riportato nella tabella costi (All.2).

Art. 7 – Durata

Il presente accordo, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti interessate, scade al 31/12/2023.

Per quanto riguarda le attività di realizzazione del Centro ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato a Regione Lombardia, con cui si dovranno concordare, per sopravvenute esigenze debitamente documentate, eventuali proroghe per la scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Art. 8 – Obblighi delle parti e clausole risolutive

Le parti sottoscrittici hanno l'obbligo di garantire il rispetto di quanto citato in precedenza.

Nel caso si verificasse l'inosservanza di alcuni degli obblighi a carico delle parti, per cause amministrative o naturali non prevedibili al momento della sottoscrizione, le parti dovranno valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni. Qualora la composizione non sia possibile, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo.

Anche qualora si verificassero cause ed eventi gravi e non prevedibili che incidano sull'attuazione del presente accordo, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo.

In caso di scioglimento dell'accordo ai sensi del presente articolo, saranno riconosciute le spese fino a quel momento sostenute dal Parco.

Art. 9 - Deroche e modifiche

Qualsiasi deroga o modifica al presente accordo di collaborazione dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del progetto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al progetto ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì.....

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Il Direttore

Lì.....

Il Parco regionale dei Colli di Bergamo

Lì.....